

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1870**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore MANZIONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 2007**

---

Istituzione del tribunale di Eboli e della sezione  
distaccata di Montecorvino Rovella

---

ONOREVOLI SENATORI. - La inadeguatezza dell'attuale assetto delle circoscrizioni giudiziarie rispetto alle trasformazioni sociali, economiche e demografiche avvenute in Italia - da sempre indicata come una delle cause che concorrono a determinare la crisi della giustizia essendo indiscusso il legame che intercorre tra «servizio giustizia» e «territorio» - impone l'avvio di un processo di revisione e di redistribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, attraverso la realizzazione di nuove strutture divenute in diverse realtà territoriali assolutamente insufficienti.

Ai cittadini va garantito un diritto alla giustizia concreto ed effettivo, ovvero esercitato con la certezza di ricevere una risposta in tempi ragionevoli, scongiurando il rischio di perpetuare una giustizia meramente apparente, di rafforzare la sfiducia verso l'istituzione, di trasformare le aspettative della popolazione in denegata giustizia ed aumentata insicurezza.

L'istituzione del tribunale di Eboli, nel rispetto del limite individuato dalla legge 16 luglio 1997, n. 254, recante delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado (che prevede che l'istituzione di nuovi tribunali debba necessariamente tener conto degli assetti territoriali precostituiti, ovvero avvenire in sostituzione delle sezioni distaccate già esistenti), rappresenta una valida e decisiva risposta, da un lato, all'impellente esigenza di decongestionare il carico, divenuto oramai insostenibile, dei processi pendenti presso il tribunale del capoluogo e la competente procura; dall'altro, all'esigenza di realizzare una giustizia più vicina ai cittadini.

Sulla sezione distaccata di Eboli del tribunale di Salerno grava un carico di lavoro

giudiziario tra i più alti d'Italia, tant'è che essa, con l'accorpamento della sezione distaccata di Montecorvino Rovella, garantirebbe una gestione del territorio più che ottimale.

Ad oggi presso la sezione di Eboli pendono più di 21.000 cause civili e 3.100 cause penali; alla data del 31 dicembre 2006, si sono registrate ben 7.624 sopravvenienze di sola cognizione civile e 1.250 penali, sopravvenienze queste che rappresentano più dell'80 per cento del numero delle cause iscritte in sede centrale, sia per il settore civile che per quello penale: le sopravvenienze registrate presso le tre sezioni civili del tribunale di Salerno che trattano la cognizione sono state ben 10.082, mentre quelle penali 1.578.

Da ciò è conseguito, ad esempio, che a Eboli in un solo giorno dinanzi ad un magistrato sono state chiamate un numero di cause ai limiti dell'inverosimile: 103 cause alla data del 25 gennaio 2007, 90 cause alla data del 1° febbraio 2007, 142 cause alla data dell'8 febbraio 2007, e così via per tutto il 2007, in considerazione delle suindicate pendenze.

A fronte di tale carico di lavoro, al settore civile sono destinati due magistrati togati e due giudici onorari di tribunale (Got), e al penale un magistrato togato e due Got: il numero dei magistrati e dei Got in servizio non arriva ad essere il 10 per cento del numero di quelli in servizio presso la sede centrale (ove vi sono diciassette magistrati civili che si occupano della sola cognizione e sette Got, mentre nel settore penale vi sono più di diciotto magistrati togati).

Nel settore civile, sono stati adottati - in risposta alle molteplici segnalazioni inoltrate

dal presidente del tribunale - rimedi che non hanno sortito alcun effetto risolutivo.

L'applicazione di un magistrato distrettuale è stata limitata alla sola esecuzione ed ai procedimenti cautelari, non quindi alla cognizione che rappresenta indubbiamente lo scoglio maggiore; d'altra parte sono state disposte dalla Corte di appello ripetute revocche all'applicazione motivate da esigenze di formazione di propri collegi. Paradossalmente tale sistema ha - di fatto - determinato che le udienze fissate dal magistrato distrettuale non sono state chiamate, con conseguenti rinvii e con il rischio che al termine dell'applicazione del predetto magistrato questi non sarà in grado nemmeno di definire i procedimenti assegnatigli.

Parimenti nessun effetto decisivo potrà sortire la previsione tabellare ancora *in fieri* che prevede l'aumento del numero dei magistrati della sezione di Eboli, atteso che la stessa richiede tempi di approvazione troppo lunghi e comunque non potrà giammai considerarsi risolutiva, non essendo assolutamente incidente sull'inadeguatezza dell'organico

amministrativo e sulla precarietà della struttura.

Impossibile, quindi, limitare i lunghissimi rinvii delle cause che di volta in volta vengono disposti da un anno all'altro (addirittura per la precisazione delle conclusioni si fissano udienze al 2010, per la trattazione al 2012!).

Il raffronto con i servizi civili e penali del circondario è davvero emblematico sotto il profilo della necessità della presente proposta di legge.

L'istituendo tribunale di Eboli, unitamente alla sua sezione distaccata di Montecorvino Rovella, servirebbe un bacino di utenza pari a 267.631 abitanti, ovvero oltre un quarto della popolazione di tutto il distretto della Corte di appello di Salerno, e di gran lunga superiore al bacino di utenza servito - insieme - dal tribunale di Sala Consilina (72.513 abitanti) e dal tribunale di Vallo della Lucania (128.123 abitanti).

Diverse, pertanto, sono le ragioni che inducono alla razionalizzazione del sistema giudiziario nei termini illustrati.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Nel distretto della Corte di appello di Salerno sono istituiti il tribunale ordinario di Eboli e la procura della Repubblica presso il tribunale di Eboli. Nel circondario del tribunale di Eboli è altresì istituita la sezione distaccata di Montecorvino Rovella.

2. Il tribunale di Eboli ha giurisdizione sul territorio dei comuni di Albanella, Altavilla Silentina, Aquara, Battipaglia, Bellosguardo, Buccino, Campagna, Capaccio, Castelcivita, Castelnuovo di Conza, Castel San Lorenzo, Colliano, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Eboli, Felitto, Giungano, Laviano, Oliveto Citra, Ottati, Palomonte, Postiglione, Ricigliano, Roccadaspide, Romagnano al Monte, Roscigno, San Gregorio Magno, Sant'Angelo a Fasanella, Santomenna, Serre, Siccignano degli Alburni, Trentinara, Valva.

3. La sezione distaccata di Montecorvino Rovella ha giurisdizione sul territorio dei comuni di Acerno, Bellizzi, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pontecagnano Faiano.

### Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni del Ministero della giustizia, gli organici del tribunale ordinario di Eboli, della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Eboli e della sezione distaccata di Montecorvino Rovella, avuto riguardo ai carichi di lavoro verificatisi, nel triennio precedente, nei territori compresi nel circondario di cui

all'articolo 1, nonché a fissare la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.

2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

#### Art. 3.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti dall'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti alle sezioni distaccate di Eboli e di Montecorvino Rovella del tribunale di Salerno sono devoluti alla cognizione degli uffici giudiziari istituiti dalla presente legge, fatta eccezione per le cause civili già assegnate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è stato già dichiarato aperto il dibattimento.

#### Art. 4.

1. Per le esigenze relative al primo impianto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 7 milioni di euro.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



